

Verbale datoriale di incontro tenutosi in data 6 novembre 2013 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione e Personale e Organizzazione Milano con le strutture regionali di Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uiltrasporti/UGL/Fast e RSU n. 4 Infrastruttura

Ordine del giorno: Procedure di raffreddamento del settore manutenzione infrastruttura DTP Milano (nota senza protocollo del 30/10/2013)

In data 30 ottobre 2013 è pervenuta all’Azienda l’allegata nota delle Segreterie Regionali Lombardia Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uiltrasporti/UGL/Fast con la quale venivano attivate le procedure di raffreddamento del settore manutenzione infrastruttura DTP Milano in merito alle riferite prevaricazioni in materia di corrette relazioni industriali sui seguenti temi:

- Reperibilità
- Ferie
- Presenziamenti IS
- Mancato rispetto ultimi accordi trimestrali delle U.T.

con diffida da parte dello stesso OS di immediata sospensione degli atti inerenti i quattro argomenti citati.

In data 31 ottobre 2013 la Società, con nota RFI-DPO.PEO.MI\A0011\P\2013\003009 procedeva a convocare le parti, nei termini previsti dalle “Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive” del 18/4/2001, per il giorno 6 novembre ore 10-13, nonostante che la richiesta sindacale fosse priva di una “*contestazione adeguatamente motivata*” (punto B1 delle citate procedure).

In apertura di incontro veniva posto al tavolo un metodo di confronto che tenesse conto che nel pomeriggio era in programma un incontro (*in precedenza schedato al mattino del 6/11*) per la definizione di problematiche legate alla:

- 1) organizzazione del settore manutenzione infrastruttura del nuovo posto centrale di Milano Greco, così come condiviso nel verbale del 18/10/13;
- 2) turni di reperibilità rinforzati per il periodo di neve e gelo;
- 3) presenziamenti per anormalità;

tale metodo veniva suggerito dalla Società per la imprescindibile necessità di portare a compimento il confronto sull’OdL della costituenda zona SCC in previsione dell’attivazione del Posto Centrale SCC che avverrà entro fine mese di novembre, la cui documentazione propedeutica era già stata consegnata alle parti in data 18/09/2013, nonché di definire il punto 2 per il consolidato rinforzo delle squadre di reperibilità in previsione della imminente stagione invernale; alla proposta, una sola sigla sindacale eccepiva, ipotizzando il proseguimento del confronto pomeridiano all’esito delle questioni oggetto delle procedure.

Nonostante tale pregiudiziale, la Società, nel far presente come l’eventuale mancato accordo su un argomento oggetto di contestazione non potesse inficiare il reale confronto su temi attinenti alle ricadute legate alla continuità dell’esercizio ferroviario derivanti da OdL proposta (Zona SCC e servizio in tempo di



neve-gelo), apriva il confronto chiedendo alle Rappresentanze Regionali di meglio esplicitare le argomentazioni sui temi all'OdG.

Gli interventi dei rappresentanti delle Segreterie Regionali si orientavano subito verso l'argomento "reperibilità", contestavano cioè la disposizione di DTP Milano del 29/10/2013 (RFI-DPR-DTP.MI\A\0011\P\2013\8456) con la quale, con richiamo alla disposizione del Direttore del Personale del 9 agosto 2013, veniva disposto che dal 1° novembre 2013 cessasse *"la prassi secondo la quale, negli impianti di manutenzione di questa Direzione, viene impropriamente utilizzata la cosiddetta 'reperibilità in servizio', non essendo la stessa prevista dal CCNL."*

Sul tema reperibilità, le parti sociali, con diverse sfaccettature, imputavano all'Azienda "di essersi sottratta con tale disposizione al dialogo, agendo d'imperio nella modifica di regole che prima di essere cambiate devono essere contrattate", aggiungendo poi alcuni elementi su riferite non corrette relazioni industriali laddove in alcune realtà (nello specifico del cremonese) venivano disposti presenziamenti di impianti IS senza alcun confronto sindacale e ignorando totalmente la questione "ferie"

Al riguardo, la Società, rappresentata dal direttore territoriale produzione e dal responsabile P.O., eccepiva sulla questione reperibilità, ricordando alcuni dei principi in materia disposti dall'art. 79 ccnl:

- L'obbligo della reperibilità va ricondotto a quanto specificato al punto 2 – quarto alinea del citato art. 79, che *"consiste nell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all'Azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi nelle condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell'azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un'ora la località di raccolta, di riunione, di intervento..."*
- Inoltre il punto 4 – primo alinea del citato articolo stabilisce testualmente che *"durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell'impianto non può essere considerato reperibile..."*

con la conseguenza che appare assolutamente inequivocabile, possono essere considerati "reperibili" – previo inserimento nei relativi turni – esclusivamente i lavoratori chiamati ad intervenire al di fuori del loro orario normale di lavoro e che, al momento della chiamata, non siano presenti nell'impianto (essendo tenuti a raggiungere entro un'ora la località di raccolta, di riunione o di intervento).

Nel prosieguo del confronto, la Società si dichiarava disponibile, ferma restando l'operatività della disposizione che, sulla base dell'enunciato contrattuale, non è soggetta ad ulteriori accordi fra le parti, a pianificare eventuali interventi operativi nella giornata di sabato coincidente con la settimana di reperibilità, per far fronte ad oggettive esigenze manutentive.

Il prosieguo del confronto veniva subordinato dalle parti sociali al ritiro del provvedimento, evento non accolto e veniva pertanto proposto un verbale nel quale si certificasse l'espletamento con esito negativo del confronto, il cui testo non veniva accolto.

Contestualmente, le parti sociali presentavano alla Società una nota a firma delle 5 OS regionali già redatta e datata 6/11/13 che *"prendendo atto in data odierna che l'azienda non intende ritirare quanto emanato e ripristinato la validità degli accordi sottoscritti dichiarano:*

- 1) *Di ritenere non validi gli accordi sottoscritti nelle Unità Territoriali tutte, in riferimento nello specifico alla modifica dell'orario di lavoro e delle attività notturne previste nei fine settimana V/S, S/D e D/L*



- 2) *Di ritenere non esigibile la terza notte*
- 3) *Di non concedere l'utilizzo del mezzo proprio in reperibilità*
- 4) *Di eliminare le liste di disponibilità*
- 5) *Di astenersi in prestazioni straordinarie pianificate*
- 6) *Di non effettuare sin da subito presenziamenti / turni in seconda.*

La Società faceva rilevare la scorrettezza di tale comportamento, in quanto prefigurava una pregiudiziale al confronto, essendo la stessa nota stata compilata prima ancora del confronto stesso; inoltre, la lettura del testo lascia intravedere che il ritiro di “quanto emanato” sia riferibile alla nota sulla reperibilità, senza che questo sia chiaramente esplicitato.

L'incontro terminava pertanto alle ore 14.00 circa.

La Società informa inoltre, con questa nota datoriale, in relazione alla comunicazione presentata dalle OOSS regionali in data odierna, appena sopra riportata, che conferma la validità e l'esecutività di tutti gli accordi sottoscritti a livello di U.P. con codeste OOSS regionali, se non in contrasto con il vigente CCNL Mobilità /AF del 20 luglio 2012. Qualsiasi azione dei dipendenti non conformi agli obblighi contrattuali correlati agli accordi in essere, sarà valutata secondo quanto previsto dal CCNL stesso.

Giancarlo Barca
